

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13

“Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:*Art. 1**(Principi generali)*

1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.

*Art. 2**(Definizione dei profili formativi)*

1. La Giunta regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1.

3. Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.

*Art. 3**(Struttura e contenuti della formazione)*

1. La formazione formale dell'apprendista è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), ed è impartita sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

2. Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non inferiore a:

- a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale;
- b) trecentosettantacinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
- c) cinquecentoventicinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;
- d) seicentonovantasei ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
- e) ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.

aziendale sono quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 28 febbraio 2000 (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l'ente di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale.

Art. 7

(Offerta formativa degli enti accreditati)

1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.

2. Decorso sessanta giorni, i programmi formativi s'intendono approvati in caso di silenzio della Regione Puglia.

Art. 8

(Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna)

1. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse stanziare e del monte ore minimo di cui all'articolo 3, comma 2, a condizione che il datore

conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata dai Centri territoriali per l'impiego e sono registrate, a cura dei medesimi, nel libretto formativo.

2. L'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.

3. Le modalità con cui è effettuato l'accertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.

4. Nel caso in cui l'accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i Centri territoriali per l'impiego inviano apposita comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione professionale.

Art. 10

(Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare, concede un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato.

2. L'importo dell'incentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 l'importo è stabilito dalla legge di assestamento del bilancio.

3. In ogni caso, l'importo dell'incentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, il 35 per cento degli oneri salariali lordi gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo all'assunzione. L'importo massimo dell'incentivo così stabilito è maggiorato di un importo

pari al 15 per cento degli oneri salariali netti del primo biennio successivo all'assunzione se datore di lavoro è un'impresa piccola o media ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive modifiche e integrazioni..

4. La modificazione delle previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la materia degli aiuti di Stato all'occupazione determina l'automatico adeguamento della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse eventualmente ivi stabilita.

5. In ogni caso, l'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. L'incentivo è concesso alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/02 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle medesime.

7. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 11

(Esercizi successivi al 2006 Norma finanziaria)

1. Per gli esercizi successivi al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dell'incentivo economico previsto, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10 è subordinato alla copertura finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi negli appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

